

# **RESAIS**

*Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. (Socio unico)*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'ES.P.I. in liquidazione*

---

## **Modello Organizzativo**

**D. Lgs. 08 giugno 2011, n. 231/01**

**Adottato con verbale del  
29 novembre 2013**

**(Ultimo aggiornamento marzo 2018)**

\*\*\*\*\*

**PARTE SPECIALE**

## **PARTE SPECIALE**

### **Premessa.**

La società per azioni RESAIS “*Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane*” (di seguito “RESAIS”) è una società interamente partecipata dall’ESPI in Liquidazione, che si occupa della gestione del personale, già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS, ESPI, dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana.

Pertanto, ha deciso di adottare il modello organizzativo e di gestione previsto dal D.lgs. 231/2001.

La Società ha proceduto preliminarmente ad un'analisi dei rischi al fine di identificare le aree di attività sensibili, potenzialmente in grado di determinare l'insorgere di comportamenti riconducibili ai reati presupposto.

Il modello organizzativo RESAIS è il risultato di un'*integrazione* tra le diverse procedure già in vigore e i nuovi protocolli adottati in occasione dell'elaborazione ed aggiornamento del modello. L'esito finale è un documento che raccoglie in sé, nell'ottica propria del D.lgs. 231/2001, le diverse procedure vigenti all'interno della società. In tal modo si offre una peculiare prospettiva di lettura della società RESAIS, alla luce dei principi che il Legislatore ha sancito con il decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il modello è un documento che mira a tutelare RESAIS non solo nell'eventuale fase patologica determinata dalla commissione di un reato, ma specialmente nella fisiologia della vita della società.

I principi di controllo a cui sono ispirate le procedure adottate sono:

- ***Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.***
- ***Nessuno può gestire in autonomia un intero processo (c.d. Principio della separazione delle funzioni).***
- ***Documentazione dei controlli.***

Nel prosieguo si procederà ad individuare i reati presupposto contenuti nel Decreto, per i quali vi è il rischio di commissione all'interno della società e le procedure preventive approntate per ridimensionare il rischio di commissione dei reati medesimi.

L'obiettivo del modello organizzativo, infatti, è mitigare il rischio sussistente nello svolgimento di determinate attività sino a ridurlo ad un livello accettabile.

Non sono stati considerati rilevanti per l'attività di RESAIS i reati previsti dagli artt. 24-ter, 25-bis, 25-bis.1, 25-quater, 25-quater.1, 25-sexies, 25-undecies, 25-duodecime e reati transnazionali (legge n. 146/2006).

---

## REATI PRESUPPOSTO E LE PROCEDURE DI CONTRASTO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 24, 25 e 25-decies D.lgs. 231/2001

### Premessa

I reati disciplinati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, c.d. reati in danno della Pubblica Amministrazione (in acronimo P.A.), oltre al reato disciplinati dall' art 25-*decies* di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", presuppongono l'instaurazione di rapporti tra RESAIS, immedesimata in quanti agiscono in suo nome e/o conto (amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo), ed i seguenti soggetti:

- Pubblica Amministrazione;
- coloro che, agendo in nome e conto di un Ente Pubblico italiano o straniero, possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione;
- l'Autorità Giudiziaria.

La definizione di Pubblica Amministrazione non è univoca e RESAIS ha ritenuto cautelativamente di fare riferimento ad una accezione più ampia di cui la giurisprudenza ha fornito alcuni indici rivelatori, individuando il carattere pubblicistico di un Ente ove:

- è sottoposto ad una attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- opera in regime di convenzione e/o concessione con la P.A.;
- benefici dell'apporto finanziario dello Stato;
- la sua attività economica presenti un interesse pubblico prevalente.

Possono, dunque, essere ricompresi fra gli Enti Pubblici le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.

La definizione di Pubblico Ufficiale e di incaricato di pubblico servizio viene data dal Codice penale: è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art.357 c.p.) intendendosi per pubblica funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o autocertificativi. Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un servizio pubblico (art.358 c.p.) intendendosi per pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale.

I destinatari del Modello organizzativo di RESAIS dovranno prestare la massima attenzione nei rapporti a qualsiasi titolo e ad ogni livello con gli enti e i soggetti come sopra individuati.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, di seguito sono descritti, in forma sintetica, i reati dalla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla società (art. 5 del Decreto) può derivare responsabilità a carico della società stessa.

Di talché sarà possibile:

1. indicare le procedure che i Destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di RESAIS, ovvero Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle Unità organizzative gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO IN DANNO DELLA P.A. (artt. 24 e 25)**

### **➤ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, a seguito di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dallo Stato italiano e destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la Società non utilizza le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta sanzionata, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non sono più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo utilizza, direttamente (se è preposto alla gestione) o insieme ad altri, i contributi ricevuti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

### **➤ Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si realizza nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

### **➤ Truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo, allo scopo di far ottenere delle erogazioni pubbliche induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti ovvero i programmi, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Ai fini del presente reato, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato non accetti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli e non le rifiuti.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Il reato appare solo astrattamente configurabile in capo a RESAIS, in quanto società che non svolge attività qualificabili come di incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, non è invece esclusa la possibilità del concorso di uno dei Destinatari del presente Modello che, attraverso la propria condotta e in collaborazione con il pubblico ufficiale, possa, con minacce o altri mezzi fraudolenti, coartare la volontà del soggetto passivo del reato per indurlo alla indebita

promessa, ovvero, mediante qualsiasi attività, agire sulla volontà del soggetto passivo, determinando il sorgere od il rafforzamento del proposito delittuoso.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)**

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo, essendo le parti in posizione paritaria fra di loro, fra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Il comportamento sanzionato si realizza nel caso in cui, su offerta di un privato, il pubblico ufficiale accetta, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare sia atti del proprio ufficio (ad esempio per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia atti contrari ai propri doveri, allo scopo di determinare un vantaggio altrimenti non conseguibile in favore dell'offerente.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro ad un funzionario di un pubblico ufficio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito di un procedimento penale, civile od amministrativo, in cui la Società sia parte o no, si proceda a corruzione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), al fine di ottenere un indebito vantaggio nel caso in cui la Società sia parte del procedimento ovvero per favorire o danneggiare una parte terza nell'ambito di un procedimento in cui la Società non è parte.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre danaro o altra forma di utilità, anche mediante interposta persona, al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti e le due innovazioni sono collegate.

L'introduzione dell'art. 319-quater c.p. consegue alla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Prima della legge 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente. Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Esempio: nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali.

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

La fattispecie criminale è quella disciplinata dagli artt. 318 e 319 c.p. (ovvero corruzione), tuttavia in questo caso il "corrotto", ovvero colui che accetta denaro o altra utilità per compiere atti rientranti nei propri doveri d'ufficio o atti contrari al proprio dovere d'ufficio, è un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato ai sensi dell'art. 320, co. 2 c.p. (art. 358 c.p.).

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro (o promette utilità di altra natura) ad un incaricato di pubblico servizio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

➤ **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, c.p., si applicano ai membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Gli artt. 321 e 322, co. 1 e 2, su applicano anche se l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità è fatta ai soggetti sopraindicati o a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o

organizzazioni politiche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art. 377-bis c.p.)**

L'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 ha aggiunto l'articolo 24-decies la citata fattispecie di reato, la norma sancisce la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso, del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.

L'articolo 377-bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

A titolo esemplificativo, basti pensare al caso astrattamente configurabile, in cui un dipendente di RESAIS induca un collega o ad altra persona a rendere dichiarazioni false ad un'autorità giudiziaria nel corso di una visita ispettiva propedeutica ad un'indagine

giudiziaria, al fine di far conseguire un illecito vantaggio all'azienda, in cambio della promessa di uno sviluppo retributivo o di altre forme di incentivazione personale.

## **PRINCIPI GENERALI**

Tanto premesso, RESAIS, nello svolgimento della sua attività di gestione del personale e secondo quanto statuito dalle Leggi Regionali n. 5/1999 e n. 21/2002 e n. 26/2012, vieta a tutti i suoi dipendenti o collaboratori di utilizzare i contributi ottenuti dalla Regione Sicilia per scopi diversi al conseguimento dell'interesse pubblico a cui sono destinati (ex art. 316 bis C.P.).

La condotta sanzionata, infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non sono più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

RESAIS fa divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o di documenti falsi o omettere le informazioni dovute, al fine di ottenere, senza averne diritto, contributi, dalla Regione Sicilia (ex art. 316 ter C.P.).

RESAIS vieta, altresì, ai Destinatari del presente modello organizzativo di controllo di gestione di porre in essere artifici e raggiri ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi non dovuti dalla Regione Sicilia (ex art. 640 ter C.P.).

RESAIS vieta a tutti i suoi dipendenti o collaboratori di offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche della Comunità Europea, di ogni qualifica o livello, o a loro parenti (ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322 C.P.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati da estrema correttezza. I dipendenti e i collaboratori di RESAIS partecipano con lealtà all'eventuale accertamento cui sono sottoposti, coadiuvando i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

RESAIS sceglie i dipendenti da porre in fruizione ai sensi dell'art. 1, comma 6 e 7, della L.R. 18/02/1986, n. 7, nella propria sede tenendo conto della professionalità e del curriculum di ciascuno.

### ▪ **Attività sensibili:**

Con riferimento alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e suscettibili di configurare responsabilità amministrativa in capo alla Società, le attività "sensibili" (le attività di RESAIS nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati) sono ascrivibili alla gestione dei contributi della Regione Sicilia per il perseguimento delle finalità della società.

Tenuto conto della peculiare attività svolta da RESAIS, la suddetta attività di gestione può essere svolta da più unità organizzative, per cui, nell'elaborazione del modello di

organizzazione, gestione e controllo e nella predisposizione dei relativi protocolli, le stesse sono state distinte in:

- aree a rischio reato, ossia aree nella cui normale operatività sono gestiti contatti con rappresentanti della P.A. :
  - Amministratore Unico;
  - Direzione Generale.
- aree strumentali, identificate come aree al cui interno sono gestiti flussi/strumenti finanziari o attività di controllo relative. Nelle suddette aree, pur non essendo tipicamente intrattenuti rapporti continuativi con rappresentanti della P.A., è possibile, tuttavia, in ragione della specifica attività svolta, incorrere nella commissione dei reati nelle aree cd a rischio, sia in termini di concorso attivo, sia in termini di omesso controllo:
  - Area Segreteria Amministratore;
  - Servizio Personale;
  - Servizio Affari Generali - Amministrazione - Contabilità - Legale.

Per ognuna delle attività “sensibili” così individuate il Responsabile interno predispone la scheda illustrativa per descrivere sia il processo decisionale sottostante sia le modalità di gestione adottate da RESAIS delle risorse finanziarie. Il Responsabile interno è altresì obbligato all'archiviazione delle schede predisposte e di cui informa periodicamente l'OdV.

### **Principi generali di comportamento**

Ai destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, siano essi amministratori, dirigenti e dipendenti della Società ovvero collaboratori esterni e partners, e, in specie coloro che intrattengono nella normale attività rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, RESAIS richiede di:

- osservare scrupolosamente la Legge, le norme del codice etico, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con esponenti della P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza. È fatto espresso divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti a vario titolo (anche attraverso la previsione di apposita clausola contrattuale) di:
  - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 del Decreto);
  - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
  - porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
  - iniziare o proseguire rapporti con collaboratori esterni e partner che non intendono allinearsi al principio di stretta osservanza delle legge e dei regolamenti in essere. Agli stessi è richiesto, all'inizio di ogni rapporto contrattuale di qualsivoglia natura ovvero al rinnovo del medesimo, di sottoscrivere idonea dichiarazione dalla quale risulti che essi accettano di attenersi alle regole fissate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo

- di RESAIS ovvero, se soggetti ad un proprio modello con identiche finalità, dichiarino di attenersi ad esso;
- autorizzare od effettuare pagamenti in contanti o in natura (se non nei casi strettamente previsti nella Procedura relativa alla gestione dei fondi spesa ed osservando rigorosamente la procedura aziendale). In ogni caso, di ogni pagamento in contanti o in natura deve essere lasciata evidenza scritta ed idonea giustificazione;
  - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero nell'ambito delle richieste informative pervenute da parte degli organismi stessi;
  - destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
  - effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
  - distribuire omaggi, regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.
  - assumere e/o concedere trattamenti di favore e altri vantaggi a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero ai coniugi, parenti ed affini fino al 4° grado dell'incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale;
  - accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
  - effettuare prestazioni in favore di Collaboratori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
  - riconoscere compensi in favore di Collaboratori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (in ogni caso nel contratto deve essere determinato il corrispettivo che RESAIS si impegna a corrispondere, le modalità di determinazione delle spese da rimborsarsi, le prestazioni a cui il collaboratore si obbliga).

## **Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole e principi di comportamento indicati al precedente paragrafo, la RESAIS richiede ai Destinatari del presente Modello di osservare le regole qui di seguito.

### **❖ Procedura n. 1.**

Agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di RESAIS deve essere formalmente conferito potere in tal senso da RESAIS (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. In particolare ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

1. i poteri del delegato;
2. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

3. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

#### ❖ Procedura n. 2

I contratti tra RESAIS e i Collaboratori e Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti. I suddetti contratti devono contenere clausole standard, al fine del rispetto dei principi ex D. Lgs. 231/01. Idonei strumenti sono adottati per verificare l'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni da essi espletate.

Collaboratori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura. Nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Collaboratori e Consulenti deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello adottati da RESAIS e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello di RESAIS e nel D.

Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Infine, nei contratti con i Collaboratori e Consulenti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello e/o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

#### ❖ Procedura n. 3

Le dichiarazioni rese alle Autorità Giudiziarie e ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento dei contributi regionali, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, **deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.**

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

#### ❖ Procedura n. 4

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare un soggetto responsabile a ciò espressamente delegati (c.d. responsabile dell'area sensibile) dell'interazione con i funzionari della Pubblica Amministrazione che procedono all'ispezione; il soggetto responsabile, al termine dell'ispezione, redige un verbale in cui devono inserirsi: data, natura dell'ispezione subita, esito, allegazione verbale rilasciato dagli ispettori, sottoscrizione del soggetto responsabile; copia del verbale che registra l'ispezione deve essere inviata all'Organismo di vigilanza che provvede all'archiviazione.

#### ❖ Procedura n. 5

Con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.), per impedire la formazione di riserve occulte.

Invero, la gestione delle risorse finanziarie è una delle attività più rischiose in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti. Tra i reati-presupposto che producono conseguenze più gravi, infatti, vi sono i delitti di corruzione, i quali si integrano perlopiù mediante l'utilizzo delle risorse dell'ente.

#### ❖ Procedura n. 6

L'assegnazione del personale agli enti richiedenti, ai sensi del comma 6 art. 1 L. R. 7/1986, è un'attività che deve essere assistita da un'apposita procedura di controllo, al fine di evitare assegnazioni poco trasparenti. L'assegnazione del personale deve risultare da una documentazione scritta (c.d. nota di assegnazione) che indichi puntualmente:

- a) La richiesta dell'ente pubblico;
- b) la nota di assegnazione deve recare la firma del Direttore Generale **o dell'Amministratore Unico**.

In caso di richieste provenienti da più enti occorre specificare i criteri che hanno orientato RESAIS a preferire un ente piuttosto che un altro. La nota di assegnazione indicata nella presente procedura deve indicare specificamente **che l'ente fruitore assume su di sé i rischi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, introducendo l'attività del lavoratore assegnato nel proprio Documento per la Valutazione dei Rischi**.

**L'organo direttivo di RESAIS od in mancanza l'Amministratore** si impegnano a verificare che il formale adempimento agli obblighi che l'ordinamento impone all'ente si traduca effettivamente in un sostanziale rispetto delle procedure preventive imposte.

#### ❖ Procedura n. 7

RESAIS individua un soggetto responsabile degli acquisti con apposita nomina dell'organo direttivo o dell'Amministratore; il responsabile degli acquisti identifica la controparte contrattuale chiedendo di giustificare i poteri rappresentativi, se del caso esigendo una copia della procura.

L'acquisto compiuto deve essere verbalizzato puntualmente dal responsabile degli acquisti, dovrà indicare la causale dell'operazione, la somma impegnata, la data e appositamente archiviato, con l'attribuzione di un numero progressivo.

Per gli acquisti che superano il valore di € 5.000,00 il verbale dell'acquisto dovrà essere vistato dall'amministratore e/o direttore generale delegato.

## **Instaurazione, gestione e conduzione dei rapporti con la P.A.**

I rapporti con la P.A., nelle aree evidenziate come “sensibili” al rischio reato, devono essere gestiti in modo unitario, sicché la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione, dovrà:

1. individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
2. redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
3. astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
4. informare periodicamente, l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
5. ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per questi di relazionare con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento e comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

### **Art. 24-bis D.lgs. 231/2001**

#### ***Principi generali***

L'utilizzo dei sistemi informativi di RESAIS deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti.

I dipendenti e i collaboratori devono utilizzare i sistemi informativi per l'attività propria di RESAIS. L'uso degli stessi ai fini personali è vietato.

Ciascun dipendente o collaboratore che ha accesso ai sistemi informativi è identificato attraverso una password personale.

I sistemi informativi sono controllati periodicamente da una *software house* con cui intercorre un rapporto formalizzato.

RESAIS vieta l'installazione nei sistemi informativi di programmi c.d. *peer to peer* o, comunque, di software che permettano all'utente di scaricare o condividere materiale di qualsiasi genere da altri utenti.

Il rapporto con la società di I.T. deve essere formalizzato in un contratto scritto.

RESAIS consegna alla controparte copia del Codice Etico e del Modello organizzativo.

Il contratto deve contenere un'apposita clausola risolutiva espressa che preveda lo scioglimento del contratto in caso di violazione da parte della società di I.T. del codice Etico o del Modello organizzativo di RESAIS.

## REATI SOCIETARI

### Art. 25-ter D. lgs. 231/2001

#### 1. Introduzione

I reati disciplinati agli artt. 25-ter e ss. del D. Lgs. 231/01, c.d. reati societari, presuppongono comportamenti lesivi di interessi eterogenei, sia interni che esterni al rapporto societario inteso in senso stretto quindi non soltanto comportamenti interni alla società, ma ogni comportamento che può ledere il diritto dei futuri soci, dei possibili creditori, dei terzi interessati e, in genere, dell'interesse generale al regolare funzionamento della società nell'ambito dell'economia nazionale.

Nell'elenco sono compresi sia reati propri, ovvero comportamenti illeciti di cui il legislatore ha esplicitamente individuato i possibili autori (non di meno è comunque ipotizzabile un concorso, attivo od omissivo, al reato di altri soggetti), sia reati comuni, ovvero fatti censurati che possono essere realizzati da chiunque operi in nome e/o per conto della Società.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, di seguito sono descritti, in forma sintetica, i reati dalla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla società (art. 5 del Decreto) può derivare responsabilità a carico della società stessa. Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di RESAIS, ovvero Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle Unità organizzative gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

RESAIS, in relazione ai reati di seguito elencati, ha previsto specifiche procedure di controllo:

- a. False comunicazioni sociali (art. 2621 cc – art. 2622 cc);
- b. Impedito controllo ( art. 2625 cc);
- c. Indebita restituzione dei conferimenti ( art. 2626 cc);
- d. Illegale ripartizione degli utili o riserve (art 2627 cc);
- e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- f. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- g. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art 2629 bis cc);
- h. Formazione fittizia del capitale sociale (art 2632 cc);
- i. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- j. Corruzione tra privati ( art. 2635 cc);
- k. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- l. Aggiotaggio (art 2637 cc);
- m. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cc).

## **2. Analisi delle fattispecie di reati societari (art. 25-ter)**

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza, anche solo mediante condotta idonea a trarre in inganno i soci ed il pubblico (reati di pericolo), nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori della società (reato proprio). Tuttavia, il D. Lgs. 61/02, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli amministratori, ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

### **False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Il comportamento sanzionato consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di arrecare, tramite l'inganno, un danno patrimoniale ai soci e/o ai creditori della Società, ovvero nell'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta è sanzionata se dal fatto si determina un danno in pregiudizio del soggetto passivo. Il fatto non è punito se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

### **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

Il reato di falso in prospetto consiste nell'espone false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere sia consapevole della falsità delle informazioni e agisca con l'intenzione di ingannare

i destinatari delle stesse, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

L'art. 2623 distingue l'ipotesi in cui la condotta criminosa non abbia procurato alcun danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni (1° comma), da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

Ai fini del presente documento, tuttavia, non si ritiene che il reato in oggetto possa essere realizzato in RESAIS, stante la mancata quotazione della Società ovvero l'avvio del processo di ammissione alle quotazioni, mentre rimane astrattamente possibile, anche se di difficile realizzazione pratica, l'ipotesi di concorso nel reato proprio.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato in oggetto è attuato mediante false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione relativi alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Affinché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), tuttavia è ipotizzabile il concorso eventuale (art. 110 c.p.) di amministratori, sindaci o altri soggetti della società sottoposta a revisione che, con il loro comportamento, hanno determinato od istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

*Esempio:* uno dei Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo concorda con il revisore l'occultamento di un profitto non registrato in contabilità ed in bilancio.

### **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Tale fattispecie di reato prevede l'impedimento od ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. L'illecito configura un reato proprio degli amministratori.

Tuttavia il fatto illecito si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo co. 2 di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/01. *Esempio:* uno dei possibili autori o suoi diretti collaboratori rifiutano di fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese ed anche simulata, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la

punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti del c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

*Esempio:* l'Assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che questa vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il comportamento sanzionato è la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio), ma è ipotizzabile il concorso di persone terze.

*Esempio:* l'Assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile d'esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il comportamento illecito si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, al di fuori dei casi consentiti, tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Tuttavia, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della società ovvero delle società controllanti.

*Esempio:* l'Amministratore Unico procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie senza rispettare le norme di cui all'art. 2357 c.c, determinando così una lesione del patrimonio sociale.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie criminale prevede l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

*Esempio:* l'Amministratore Unico delibera un'operazione straordinaria di fusione con una società in stato di forte sofferenza, senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegi o sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.

A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora: - venga violato l'obbligo di un amministratore di dare notizia alla prima assemblea utile di un interesse che ha in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata.

### **Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)**

Le condotte attraverso le quali può esser realizzato il reato sono:

- a. formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società (nel caso di trasformazione).

Soggetti attivi di questa fattispecie possono essere gli amministratori o i soci conferenti (reato proprio).

Non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione, ad opera dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, tale da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

Attualmente tale fattispecie non è applicabile a RESAIS, in quanto la Società non si trova in stato di liquidazione.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. - articolo aggiunto dalla legge 190/2012 e modificato dal D.Lgs. n. 38/2017)**

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione

degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Tale reato si perfeziona anche qualora la condotta sia posta in essere da chi è sottoposto alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ipotesi rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è quella che punisce chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate, prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c..

A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora:

- l'amministratore o altro soggetto della società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati;
- il responsabile acquisti della società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati;
- l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro;
- l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un nocumento alla società del corrotto.

In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito.

Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo: - l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. – articolo aggiunto dal D.Lgs. 38/2017)**

Tale norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

### **Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)**

La tipologia di reato prevede che, mediante atti simulati o con frode, sia raggiunta la maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un "reato comune", quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Società.

*Esempio:* uno dei Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di ottenere una delibera favorevole dell'Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce chiunque, al fine di causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari:

1. comunica ad un numero indeterminato di persone, fatti materiali non rispondenti al vero;
2. simula il compimento di operazioni che le parti non hanno in alcun modo intenzione di realizzare ovvero che presentano un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
3. predisponga artifici di vario genere idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637: in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri, ciò che rileva è che il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della Società.

*Esempio:* uno dei Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo diffonde una notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con altra società del settore.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato prevede due diverse condotte criminose:

1. esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
2. ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza.

Si precisa che:

- a. la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- b. la seconda ipotesi configura un reato di evento a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

*Esempio:* uno dei possibili Autori omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.

### ***Attività sensibili:***

In relazione ai reati elencati ed alle sottese condotte criminose, l'analisi dei processi della Società, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, disposizioni organizzative, ecc.), ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", ovvero ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dagli art. 25 ter ss. D. Lgs. 231/01.

### **3. Redazione dei documenti contabili**

RESAIS si impegna nella redazione del bilancio ad osservare i principi di trasparenza, verità e correttezza nel rappresentare la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio.

RESAIS, in relazione ai reati di seguito elencati, ha previsto specifiche procedure di controllo:

- a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. - art. 2621-bis c.c. - art. 2622 c.c.);
- b. Impedito controllo ( art. 2625 c.c.);
- c. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- d. Corruzione tra privati ( art. 2635 cc);
- e. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc).

#### **Procedura n. 1**

I consulenti esterni che partecipano alla redazione dei documenti contabili svolgono la loro attività nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti.

L'amministratore controlla con rigore la bozza di bilancio redatta dagli uffici ovvero dal consulente esterno prima di sottoporla all'approvazione dell'assemblea;

L'amministratore deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo assegnata dalla legge all'assemblea, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili ai soci i documenti necessari all'esercizio del controllo.

#### **Procedura n. 2**

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e terzi in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della

società ed, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, delle eventuali relazioni e situazioni contabili infrannuali della RESAIS, dovrà essere seguito il seguente procedimento.

L'Amministratore Unico unitamente al Responsabile "Servizio Contabilità" sono tenuti a rilasciare un'apposita attestazione (**Allegato 1**) convalidata dall'Amministratore Unico della RESAIS attestante:

- a. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- b. l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- c. il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- d. il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

La dichiarazione di cui all'**Allegato 1** deve essere:

1. presentata all'Assemblea in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
2. trasmessa in copia al O.d.V.;

### **Procedura n. 3**

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a. acquisizione – ove tale verifica non sia possibile direttamente, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- b. accertamento della idoneità sul piano professionale del personale interno preposto alla predisposizione di tali documenti;
- c. dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

### **Procedura n 4**

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione e con il Collegio Sindacale, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a. identificazione, con apposita delibera, del personale all'interno della RESAIS preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione ed ai componenti il Collegio Sindacale;
- b. possibilità per il responsabile della società di revisione e dei componenti il Collegio Sindacale di prendere contatto con l'ODV della RESAIS per verificare congiuntamente

- situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;
- c. divieto di attribuire, alla società di revisione ed ai componenti il Collegio Sindacale o ad altre società appartenenti al medesimo “network”, incarichi di consulenza; in particolare risulta incompatibile la revisione del bilancio di esercizio con l’attività di consulenza prestata in favore della Società;
  - d. valutazione da parte dell’Amministratore Unico delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento dell’incarico di revisione contabile previa trasmissione al Collegio Sindacale della proposta di affidamento dell’incarico medesimo, inclusiva dei compensi da riconoscere al revisore.

## **Procedura n. 5**

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie o dati riguardanti la RESAIS, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate e privacy.

### **Art. 25-quinquies D. lgs. 231/2001**

#### **Analisi delle fattispecie di reato.**

Con la Legge n. 228/2003 contenente “Misure contro la tratta delle persone” è stato introdotto un ulteriore articolo al D. Lgs. 231/01, il 25 quinquies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

In dettaglio le fattispecie di reato previste riguardano:

- a. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b. Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- c. Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
- d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
- e. Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)
- f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- g. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- h. Acquisti o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- i. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- j. Adescamento di minori (art. 609-undicies c.p.).

#### **Attività “sensibili” e Principi generali di comportamento.**

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rispettivamente rubricati “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale pornografico” e “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”), tutte caratterizzate da una esplicita matrice “sessuale”.

Esiste peraltro, nel Codice Etico un preciso riferimento alla tutela della dignità e della integrità del dipendente.

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente documento, talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla legge 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601 e 602 del c.p.. Merita sottolineare, in particolare, che: l'art. 600 c.p. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;

ai sensi dell'art. 601 c.p. è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600; l'art. 602 c.p. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

Stante le precisazioni fatte, le attività ritenute sensibili in termini di commissione dei reati, tenuto conto delle attività concretamente svolte da RESAIS per il perseguimento del proprio oggetto sociale sono: qualifica e selezione di fornitori in relazione a contratti d'opera e d'appalto, assunzione di personale.

### **Art. 25-septies D.lgs. 231/2001**

#### **1. Il d.lgs. 81/2008 e i requisiti del modello e la situazione di RESAIS**

L'art. 30 D.lgs. 81/2008 indica con tassatività le caratteristiche che il modello organizzativo e di gestione deve avere affinché possa acquistare efficacia esimente in relazione ai reati di cui all'art. 25 septies.

In particolare la norma richiede che l'ente deve adempiere a diversi obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

#### **La situazione di RESAIS.**

E' interesse primario di RESAIS che tutti i propri dipendenti partecipino secondo le proprie attribuzioni e competenze al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

RESAIS, in particolare, per quanto attiene ai propri lavoratori dipendenti si impegna a fare in modo che essi siano formati, informati e sensibilizzati allo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza e con senso di responsabilità.

A tal fine:

- a. L'ente rispetta gli standard tecnico strutturali relativi alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici (cfr. documento di valutazione dei rischi 28.07.2009);
- b. L'ente ha assolto agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (cfr. documento di valutazione dei rischi 28.07.2009);
- c. L'ente adempie agli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (cfr. documento di valutazione dei rischi 28.07.2009);
- d. L'ente osserva gli obblighi relativi alle attività di sorveglianza sanitaria (cfr. documento di valutazione dei rischi 28.07.2009);
- e. l'ente rispetta gli obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. l'ente svolge attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. l'ente acquisisce le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. L'ente compie periodici controlli al suo interno per verificare il rispetto da parte dei dipendenti e/o collaboratori delle procedure di prevenzione adottate.

Andranno trattati, tra i reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 come presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, quelli che rientrano nella categoria dei reati commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'art.25 septies del decreto legislativo richiama, in particolare, i reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) e lesioni personali gravi o gravissime (art.590 c.p.) commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.5 del codice penale ("Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"), per meglio comprendere l e fattispecie di reato in modo che gli obiettivi del modello possano essere perseguiti con le opportune consapevolezze, si ritiene necessario fornire con l'elencazione dei reati alcune definizioni.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art.590 c.p. Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 13 a euro 619; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena delle lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [omissis] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque”.

### **Art. 25-octies D.lgs. 231/2001**

L'articolo 25-octies prevede la responsabilità dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le attività aziendali a rischio, dunque, sono quelle in cui è possibile un impiego di risorse che potrebbe essere finalizzato all'acquisto di beni di provenienza illecita, ovvero a “ripulire” capitali illecitamente acquisiti.

Nell'ambito della politica di particolare cautela che RESAIS adotta nel presente modello si è ritenuto di trattare anche i reati richiamati dall'art.25 octies del D.lgs. 231/2001 anche se il tipo di attività svolta, la tipologia di contatti con l'esterno e la trasparenza del denaro investito nella società rende prossimo alla soglia della irrilevanza il rischio che simili fattispecie di reato vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Art. 648 c.p. Ricettazione “Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si ponga il caso, ad esempio, che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita Art. 648 bis c.p. Riciclaggio "Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art.648 c.p."

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali:

- nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società - nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società Art.648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: "Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle black list (es. le c.d. antiterrorismo), utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Quanto al delitto di ricettazione, occorre precisare che RESAIS applica una politica di acquisti volta a garantire la qualità del prodotto trattando con ditte regolarmente operanti, cercando di ottenere prezzi vantaggiosi ma non al di sotto dei limiti di mercato. Una qualche ipotesi di rischio può essere individuata nell'ambito di attività di acquisto di beni strumentali per l'attività della società.

Quanto ai delitti di cui agli artt.648 bis e 648 ter remoto appare il rischio di commissione posto che RESAIS non commercializza o produce beni. Laddove le due fattispecie di reato riguardassero, invece, il trasferimento o la sostituzione di denaro il sia pur minimo rischio astrattamente ipotizzabile verrebbe in concreto reso improbabile stante che la società non rientra tra i soggetti sottoposti ad un particolare regime dalla normativa introdotta dal decreto antiriciclaggio.

## **Attività sensibili**

### **1. Attività di tesoreria**

Le operazioni di trasferimento di denaro contante devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 231/2007 e s.m.i. La gestione dei flussi finanziari avviene secondo quanto stabilito dalla procedura n. 5 (pag.13).

### **2. Acquisto di beni**

Gli acquisti di beni strumentali all'attività di RESAIS devono avvenire attraverso un rigido controllo dell'identità del venditore e sulla provenienza del bene acquistato.

I rapporti commerciali di RESAIS devono essere ispirati al principio di trasparenza.

#### **Procedura specifica per l'acquisto di beni**

- a. RESAIS individua un soggetto responsabile degli acquisti con apposita nomina dell'organo direttivo o dell'Amministratore;
- b. Il responsabile degli acquisti identifica la controparte contrattuale chiedendo di giustificare i poteri rappresentativi, se del caso esigendo una copia della procura;
- c. L'acquisto compiuto deve essere verbalizzato puntualmente dal responsabile degli acquisti e appositamente archiviato, con l'attribuzione di un numero progressivo;
- d. Per gli acquisti che superano il valore di € 5.000,00 il verbale dell'acquisto dovrà essere visto dall'amministratore e/o direttore generale delegato.

#### **Procedura specifica per i pagamenti verso terzi**

- a. RESAIS individua un soggetto responsabile dei controlli sui pagamenti;
- b. Il responsabile dei pagamenti effettua costanti controlli formali e sostanziali sui pagamenti verso terzi;
- c. Sono vietati i pagamenti che possano ingenerare dubbi sulla trasparenza della controparte (ad es. sede legale in paradisi fiscali, ovvero pagamenti attraverso istituti di credito privi di insediamenti fisici in alcun paese, ecc.).

#### **Art. 25-nonies D.lgs. 231/2001**

#### **Analisi delle fattispecie dei delitti in violazione del diritto d'autore.**

- **Delitto previsto dall'articolo 171, primo comma, lettera a-bis della L. 22/04/1941, n. 633.**

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Il reato è più grave se commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Delitto previsto dall'articolo 171-bis della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

*Esempio: uno dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo duplica un programma per elaboratore affinché sia utilizzato all'interno dell'azienda.*

- **Delitto previsto dall'articolo 171-ter della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque a fine di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

- **Delitto previsto dall'articolo 171-septies della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

- **Delitto previsto dall'articolo 171-octies della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

### **Attività sensibili e principi generali di comportamento**

In relazione ai reati presupposto richiamati dall'art. 25-nonies, in particolare per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono sensibili le attività concernenti l'uso delle strutture informatiche.

RESAIS si impegna al rispetto della normativa in materia di diritti d'autore, regolata dalla legge 633/1941 e s.m.i. RESAIS si impegna all'utilizzo di programmi per elaboratore originali, nonché di banche dati, in possesso delle necessarie licenze d'uso.

La società inoltre si impegna a non sviluppare i software originali in suo possesso poiché, come chiarito dalle recenti pronunce giurisprudenziali, integra il reato di cui all'art. 171 bis l. 633/1941 anche l'attività di sviluppo di un'opera informatica altrui.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i collaboratori di RESAIS sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti;
- rispetto di tutte le disposizioni organizzative e delle procedure disposte da RESAIS per la gestione informatizzata ed il trattamento dei sistemi e dei dati;
- utilizzo della posta elettronica aziendale per ragione esclusiva di esigenze di servizio;

- osservanza dei principi di professionalità, correttezza e prudenza in relazione all'uso di strumenti informatici e telematici, al fine di evitare di agevolare, ancorché in modo casuale e/o involontario, la realizzazione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Conseguentemente è fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25-nonies);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le regole previste nel Modello di Organizzazione e di Gestione;
- agevolare o comunque concorrere nella commissione dei reati di cui all'art. 25-nonies da parte di terzi;
- trasmettere materiale di proprietà di RESAIS/o confidenziale al di fuori delle esigenze di servizio;
- inviare e-mail contenenti messaggi anonimi ovvero di contenuto sconveniente;
- comunicare a terzi le proprie credenziali di autorizzazione personali (username e password);
- ricevere e/o inviare comunicazioni contrarie alla moralità e al buon costume.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e in generale anche nell'uso di internet è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare la rete web per finalità che non siano esclusivamente di servizio o di carattere professionale strettamente connesse alle proprie mansioni;
- accedere/consultare/effettuare download/streaming a siti internet che siano da considerarsi contrari alla legge e/o alle disposizioni organizzative interne all'azienda;
- trattare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma (anche a titolo di mera detenzione), dati, immagini, materiale, notizie o informazioni il cui contenuto possa reputarsi connesso o funzionale alla detenzione, diffusione e pubblicazione di materiale pornografico, pedopornografico e comunque contrario al buon costume e offensivo della libertà e della moralità personale, ovvero che violino le norme sul copyright e in materia di proprietà intellettuale;
- copiare e/o scaricare abusivamente dati, immagini, e/o materiale protetti dal diritto di autore;
- fornire dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dalla Società o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- immettere o intervenire indebitamente su dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dalla Società o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- consentire o agevolare l'accesso indebito a dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dalla Società o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;
- modificare le configurazioni standard di software e hardware aziendali e di collegamento degli strumenti informatici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti di qualsiasi genere (linee telefoniche, apparecchiature wireless).

Costituiscono presidi volti alla prevenzione della commissione dei delitti informatici e dei delitti in violazione del Diritto di autore, le procedure aziendali e i sistemi di controllo di seguito descritti con riferimento a ciascuna area individuata come sensibile.

### **Procedura specifica n. 1**

#### **Controllo del responsabile delle strutture informatiche.**

- a. Il responsabile delle strutture informatiche effettua semestralmente un controllo delle strutture informatiche al fine di escludere la presenza di software duplicati o illegali;
- b. Il responsabile delle strutture informatiche, all'esito del controllo, compila un apposito verbale che deve essere comunicato all'O.d.V..

### **Procedura specifica n. 2**

#### **Assegnazione ai dipendenti della dotazione informatica hardware e software e successive integrazioni o modifiche della strumentazione.**

La fase della assegnazione della dotazione informatica deve essere effettuata attraverso la compilazione, visione e accettazione della scheda di "presa in carico" dove, previa elencazione di tutta la strumentazione hardware e software fornita, vengono descritte le condizioni d'uso che tutto il personale si impegna a rispettare.

### **Procedura specifica n. 3**

#### **Assegnazione ai dipendenti delle credenziali personali e riservate di accesso al sistema informatico, alla rete intranet, ad internet e per l'utilizzo della posta elettronica;**

La procedura della creazione e della assegnazione dei profili autorizzativi ai dipendenti deve prevedere che la password di rete, inizialmente creata di default dagli amministratori di sistema e assegnata ai dipendenti, sia conservata correttamente e di cambiata periodicamente. La procedura deve inoltre prevedere il divieto assoluto di cederla e/o comunicarla a terzi e di creare identificativi facilmente decriptabili (es. nome-cognome del dipendente).

### **Art. 25 decies D.lgs. 232/2001**

**Si rinvia alla procedura n. 5 prevista per i reati di cui all'articolo 25.**

#### **La vigilanza sul modello organizzativo e gli obblighi di informazione: il c.d. Organismo di Vigilanza (O.d.V.).**

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle procedure adottate con il presente modello di organizzazione e gestione è stata affidata, a l'Avv. **Gianluca Galati Casimiro**, sino al 30/11/2014, successivamente con verbale n. 142 del 02/03/2015 al **Dott. Antonio Tumminello**, sino al 31/12/2015, ad oggi al **Collegio Sindacale**, con verbale n. 144 del 19/10/2015 fino alla scadenza del mandato.

Il Direttore della struttura ed il Responsabile del Servizio Amministrativo si impegnano ad un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione del modello e sul rispetto sostanziale del complesso dei protocolli in vigore all'interno dell'ente. L'organo direttivo ed il Responsabile

del Servizio Amministrativo cureranno altresì il costante aggiornamento del modello organizzativo alle novità normative intervenute e agli eventuali mutamenti organizzativi che impongano una revisione del sistema di prevenzione adottato.

RESAIS favorisce un controllo *diffuso* sul modello organizzativo da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Il controllo diffuso si realizza attraverso la creazione di un **indirizzo di posta elettronica certificato** (di seguito "*canale di comunicazione*") cui tutti i soggetti operanti all'interno dell'ente e/o legati ad esso da un rapporto contrattuale possono indirizzare comunicazioni miranti a:

- denunciare l'inosservanza del modello organizzativo;
- stimolare il rafforzamento di una procedura o la creazione di un nuovo protocollo;
- proporre l'effettuazione di un corso di formazione relativo alle materia disciplinata dal d.lgs. 231/2001;

L'organo direttivo od il responsabile del servizio amministrativo dovranno tenere conto dei rilievi posti attraverso il *canale di comunicazione* e la mancata risposta è causa di sanzioni disciplinari che andranno commisurate alla gravità della fattispecie.

L'indirizzo del *canale di comunicazione* deve essere reso pubblico attraverso apposita delibera dell'amministratore e mediante affissione nel luogo di lavoro.

Il controllo diffuso si realizza altresì attraverso la creazione di un **indirizzo alternativo di posta elettronica certificato** (di seguito "*canale di comunicazione alternativo*") esclusivamente gestito dall'OdV e munito di apposito protocollo progressivo, per garantire che il mittente da influenze del proprio responsabile o dell'organo amministrativo o direttivo, cui tutti i soggetti operanti all'interno dell'ente e/o legati ad esso da un rapporto contrattuale possono indirizzare comunicazioni miranti a:

- denunciare l'inosservanza del modello organizzativo;
- stimolare il rafforzamento di una procedura o la creazione di un nuovo protocollo;

## **SISTEMA DISCIPLINARE**

### ***Principi generali***

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 prevedono la necessità per l'ente di introdurre un sistema disciplinare che preveda delle sanzioni correlate alle violazioni delle regole contenute nel modello organizzativo.

La previsione legislativa risponde ad un'esigenza di effettività. La scelta di adottare il modello organizzativo e di gestione, infatti, deve rappresentare una reale volontà dell'ente di sottoporsi alle regole ivi sancite. Pertanto l'assenza di specifiche sanzioni indebolirebbe la cogenza delle procedure di prevenzione adottate.

RESAIS adotta un sistema disciplinare per sanzionare le condotte poste in essere dal personale dipendente in violazione del modello organizzativo e dei principi sanciti nel Codice Etico.

Le suddette violazioni ledono il rapporto di fiducia tra RESAIS e il personale dipendente.

I provvedimenti sanzionatori devono rispettare le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di diritto del lavoro.

Qualora la violazione sia stata posta in essere da un lavoratore autonomo, da un fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con RESAIS potrà giungersi, in proporzione alla gravità della violazione, alla risoluzione del contratto, attraverso l'attivazione delle apposite clausole risolutive espresse.

Il presente sistema disciplinare è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria applicati al personale dipendente.

I soggetti **destinatari** dei provvedimenti previsti nel presente sistema sanzionatorio sono:

- a. i lavoratori dipendenti;
- b. i collaboratori e i terzi legati da rapporti contrattuali con la società;
- c. gli amministratori;

La tipologia e l'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità della violazione tenuto conto della **rilevanza oggettiva** della regola violata, dall'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa).

## **SANZIONI**

### **1. Per il personale dipendente.**

L'integrazione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali, con i seguenti provvedimenti:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. multa (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);
- e. licenziamento.

#### ***Richiamo verbale***

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del modello. Il dipendente non intende violare le procedure di prevenzione ma, per disattenzione, negligenza o imperizia, il suo comportamento si pone in contrasto con le regole del presente modello.

#### ***Richiamo scritto***

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di reiterazione di una violazione colposa.

#### ***Multa***

Il provvedimento della multa dovrà essere applicato nei casi in cui il comportamento colposo assume una gravità tale da generare una situazione astrattamente idonea ad integrare una fattispecie prevista nel decreto legislativo 231/2001.

### ***Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione***

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del modello organizzativo che non abbia però generato un procedimento a carico di RESAIS.

### ***Licenziamento***

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata nel caso di reiterazione delle violazioni dolose, ovvero quando la prima violazione dolosa abbia integrato un reato presupposto.

Il procedimento disciplinare in questo caso è autonomo dal processo a carico dell'ente, essendo il comportamento del dipendente autonomamente valutabile a prescindere dall'esito processuale.

## **2. Per gli amministratori**

### ***Ammonizione scritta***

La violazione colposa del modello da parte dell'amministratore determina l'ammonizione scritta.

### ***Sospensione del trattamento economico***

La reiterazione colposa del modello da parte dell'amministratore comporta la sospensione del compenso fino a 2 mesi.

### ***Revoca della carica***

La violazione dolosa del modello organizzativo comporta la revoca dalla carica da parte dell'assemblea dei soci. Ciò si verifica a prescindere dalla effettiva integrazione di un reato presupposto previsto all'interno del d.lgs. 231/2001.

## **3. Per i collaboratori esterni**

La violazione del modello organizzativo da parte dei collaboratori esterni comporta l'attivazione dell'apposita clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti tra RESAIS e tutti i soggetti esterni.

**RESAIS si impegna a curare il costante aggiornamento del modello organizzativo e di gestione.**

## **ALLEGATO 1**

## Lettera di attestazione generale all'Organo di Vigilanza

(carta intestata della società)

Data (normalmente la stessa della relazione dell'ODV)

(Organo di Vigilanza *destinatario*)

1. È nostra la responsabilità che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale - finanziaria e il risultato economico d'esercizio, nonché le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale - finanziaria.

2. Abbiamo messo a disposizione dell'O.d.V.:

- a. tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed informativi;
- b. i libri sociali correttamente tenuti ed aggiornati alla data della presente.

3. Non vi sono state:

- a. irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della Società che rivestano posizioni di rilievo nell'ambito dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b. irregolarità da parte di altri dipendenti della Società, tali da avere un effetto significativo sul bilancio;
- c. notifiche da parte di organismi di controllo pubblico (Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Regione Siciliana, ecc.) aventi ad oggetto l'inosservanza delle vigenti norme, che possano avere un effetto significativo sul bilancio;
- d. violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti il cui eventuale effetto avrebbe dovuto essere considerato nel bilancio;
- e. inadempienze di clausole contrattuali che possano comportare effetti significativi sul bilancio.

4. Non vi sono:

- a. potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere del nostro legale, possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio come perdite potenziali, così come definite nel successivo punto b);
- b. passività significative, perdite potenziali per le quali debba essere effettuato un accantonamento in bilancio oppure evidenziate nella nota integrativa, e utili potenziali che debbano essere evidenziati nella nota integrativa. Siamo a conoscenza che la dizione «utile o perdita potenziali» si riferisce ad una «potenzialità» ovvero ad una situazione, condizione, circostanza o fattispecie caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi per la Società in una perdita o un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività, ovvero l'acquisizione di una attività o la riduzione di una passività. Tali potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell'attività aziendale;
- c. significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili e quindi nel bilancio;

- d. eventi occorsi in data successiva al *(data di bilancio)* tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della società tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio;
- e. accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o accordi che possano provocare l'indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o altri accordi di natura simile;
- f. accordi per il riacquisto di attività precedentemente alienate;
- g. perdite che si debbano sostenere in relazione all'esecuzione o all'incapacità di evadere gli impegni assunti;
- h. perdite che si debbano sostenere in relazione ad impegni assunti per l'acquisto di merci e/o materiali eccedenti il normale fabbisogno o a prezzi superiori a quelli di mercato, o relative alla valutazione di rimanenze di magazzino obsolete;
- i. significativi investimenti fissi non utilizzati.

5. La società non ha programmi futuri o intendimenti che possano alterare significativamente il valore di carico delle attività o delle passività o la loro classificazione o la relativa informativa di bilancio.

6. La società esercita pieni diritti su tutte le attività possedute e non vi sono pegni o vincoli su di esse, né alcuna attività è soggetta a ipoteca o altro vincolo (ad eccezione di quelli evidenziati in bilancio).

7. La Società ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/2001 al fine di garantire agli Stackholders il rispetto delle leggi vigenti.

8. La società opera nel rispetto delle normative vigenti come descritte al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.231/2001 adottato in data ..... con verbale n. .... del .....

La società opera nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di privacy.

9. Vi confermiamo che il bilancio d'esercizio e i relativi allegati, che Vi trasmettiamo unitamente alla presente lettera (Vi abbiamo trasmesso in data ..... ) sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede sociale. Ci impegniamo inoltre a darVi tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche che fossero apportate ai suddetti documenti prima del deposito.

*(Inserire di seguito ogni altra attestazione riguardante situazioni specifiche ritenute influenti per la formazione della relazione dell'O.d.V.)*

Distinti saluti

(Nome della società)  
Direttore Amministrativo Presidente o  
Amministratore Delegato